

Allegato 1 – descrizione tecnica attività

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

1

Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Premesso che il D.lgs. n.81/2008 (cosiddetto *Testo unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro*) disciplina il complesso di norme di prevenzione e protezione necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Premesso che l'ambito di applicazione del decreto è esteso a tutti i settori di attività, pubblici e privati, e che le tutele riguardano i "lavoratori", così come definiti dall'art.2 del decreto stesso, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.

Tutto ciò premesso, il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** (d'ora in poi RSPP) dovrà essere «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi».

La nomina del RSPP rappresenta uno degli obblighi indelegabili del datore di lavoro (art.17, co.1, lett. b), il quale deve individuare un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla norma per lo svolgimento di tale incarico.

I compiti attribuiti a seguito del conferimento di incarico al RSPP sono definiti dall'art.33 e consistono, sostanzialmente, nel fornire supporto e consulenza tecnica al datore di lavoro ai fini del corretto assolvimento degli adempimenti previsti dal *Testo unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro*.

A tal fine lo svolgimento dell'incarico di RSPP dovrà avvenire in conformità ai compiti previsti per tale figura dall'art.33 del D.lgs. n.81/2008.

Valutazione dei rischi e aggiornamento del conseguente documento - DVR

La valutazione dei rischi e la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), rappresentano il secondo obbligo non delegabile del datore di lavoro (art.17, co.1, lett. a).

L'attività di valutazione dei rischi ed i contenuti minimi del DVR sono disciplinati dagli artt.28 e 29 e il loro adempimento è propedeutico alla pianificazione di ogni azione necessaria per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per la obiettiva redazione del DVR, il RSPP dovrà aggiornare il Piano delle Misure di Adeguamento in cui verranno puntualmente e chiaramente individuati gli interventi per apportare le modifiche di conformità; successivamente dovrà essere compilato/aggiornato un DVR, che oltre all'analisi dei rischi effettuata, riporterà le misure di prevenzione e protezione

richiesta dalla normativa.

Valutazione dei rischi da interferenze

2

In presenza di lavori in appalto, prestazione d'opera o somministrazione (es. attività di manutenzione ordinaria o straordinaria, pulizie degli ambienti di lavoro, ecc.), la norma prevede l'obbligo di procedere ad una specifica valutazione dei potenziali rischi derivanti da interferenze tra le lavorazioni di committente e appaltatori.

Per ogni attività e/o servizio di committenza ricadente nell'ambito di applicazione dell'art.26 del D.lgs. n.81/2008 il RSPP dovrà compilare uno specifico documento (DUVRI) nel quale indicare quali siano le misure di cooperazione e coordinamento necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti da attività interferenti.

Assistenza nella valutazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale delle ditte appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi, analisi delle attività esternalizzate e redazione del DUVRI specifico per ogni singolo lavoro in appalto, prestazione d'opera o somministrazione.

È prevista la stesura di un massimo di 5 (cinque) DUVRI per anno. Per i successivi è prevista la corresponsione di euro 300,00 oltre IVA, per ogni documento DUVRI aggiuntivo.

Aggiornamento Piano di emergenza ed evacuazione

Agli esiti della valutazione del rischio di incendio, rientrante nel più generale obbligo di valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, riportandole in un piano di emergenza, elaborato in conformità ai criteri di cui al D.M. 10 marzo 1998.

Tale documento dovrà contenere, altresì, tutte le procedure comportamentali e di salvataggio da adottare anche in caso di eventi calamitosi (terremoto, alluvione, ecc.).

Redazione/aggiornamento delle procedure di emergenza e definizione del piano di evacuazione con relativo Piano di Esodo.

Redazione/aggiornamento di planimetrie da affiggere lungo le vie di esodo.

Prove di esodo da organizzare almeno una volta l'anno.

Istituzione e istruzione alla compilazione del Registro Antincendio.

Condizioni Generali

Per tutte le attività su indicate, l'IISG si impegna a fornire tutti i dati, le informazioni, i disegni, le prove strumentali e le documentazioni che possono essere utili allo svolgimento delle prestazioni professionali richieste.

L'incaricato, a sua volta, si impegna in ogni fase, preliminare ed esecutiva, a trattare in forma riservata tutti i fatti, le informazioni, i dati e ogni altro documento in qualsiasi formato fornito dall'IISG.